



Ufficio: DIR Roma, 7.1.2016
Protocollo: 20160000089AG
Oggetto: **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14/11/2015 in materia di prescrizioni farmaceutiche in formato digitale.**
Circolare n. 9661

SS
GAL
URG
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

***In Gazzetta Ufficiale del 31/12/2015 n. 303
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14/11/2015
in materia di prescrizioni farmaceutiche in formato digitale.***

Si fa seguito alle circolari federali n. 7901 del 21/02/2012, n. 8006 del 13/07/2012 e n. 8073 del 19/09/2012 - sul processo di dematerializzazione della ricetta medica cartacea - per informare che il primo gennaio 2016 è entrato in vigore il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 2015 (All. 1), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 2015, disciplinante alcuni peculiari aspetti riguardanti la ricetta farmaceutica dematerializzata.

In particolare, il provvedimento regola i rapporti economici tra le Regioni, le ASL e le strutture convenzionate che erogano prestazioni sanitarie, nonché definisce le modalità per la compensazione tra Regioni del rimborso delle prescrizioni generate in formato elettronico relative a cittadini di Regioni diverse da quelle di residenza, che si ritiene opportuno descrivere qui di seguito con una suddivisione per aree tematiche.

Modalità di dispensazione dei medicinali prescritti su ricetta farmaceutica dematerializzata (art. 1).

I medicinali inclusi nei LEA prescritti su ricetta farmaceutica generata in formato elettronico a carico del SSN potranno essere ritirati presso qualsiasi farmacia pubblica e privata del territorio nazionale.

Federazione Ordini Farmacisti Italiani

00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO (06) 4450361 – TELEFAX (06) 4941093
c/c POSTALE 28271005 – CODICE FISCALE n° 00640930582

e-mail: posta@fofi.it – sito: www.fofi.it

La farmacia, all'atto della dispensazione del medicinale, riscuote l'eventuale quota di partecipazione a carico dell'assistito prevista dalla normativa regionale dell'assistito, anche con riferimento al regime di esenzione o di partecipazione.

La farmacia applica la quota di partecipazione valida nella Regione di erogazione nel caso in cui non disponga dell'informazione relativa alla quota di partecipazione alla spesa a carico dell'assistito per impossibilità di accedere al Sistema Tessera Sanitaria o agli eventuali Sistemi regionali autorizzati.

Secondo quanto previsto dal decreto in esame, le specifiche tecniche relative alle modalità di trasmissione telematica dei dati di cui sopra saranno pubblicate sul sito www.sistemats.it entro il 31 gennaio 2016.

Modalità di compensazione tra Regioni del rimborso della ricetta farmaceutica dematerializzata (art. 2).

Sono oggetto di compensazione le ricette dematerializzate contenenti tutti i dati che consentono l'identificazione dell'utente, secondo il modello di ricettario medico a carico del SSN (nome, cognome, codice fiscale, data di nascita, sesso, sigla Provincia e codice ASL di competenza dell'assistito).

La farmacia che ha erogato i medicinali prescritti su ricetta dematerializzata a cittadini residenti in Regioni diverse da quella in cui è situata la farmacia stessa, chiede il rimborso alla propria ASL di appartenenza.

Modalità tecniche di generazione della ricetta farmaceutica dematerializzata (art. 3).

All'atto dell'utilizzazione da parte dell'assistito della ricetta farmaceutica dematerializzata, il farmacista preleva i dati della relativa prestazione da erogare dal Sistema di Accoglienza Centrale (SAC) o dal Sistema di Accoglienza Regionale (SAR) attraverso il numero di ricetta elettronica (NRE) ed il codice fiscale dell'assistito che sono contenuti nel promemoria consegnato dal medico all'assistito.

In caso di indisponibilità di tali dati nel SAC o SAR, il farmacista segnala tale anomalia al Sistema Tessera Sanitaria ed eroga la prestazione rilevando i medesimi dati dal promemoria.

Il promemoria presentato dall'assistito deve essere ritirato dal farmacista.

Fase transitoria. Eccezioni (art. 4).

Per un periodo transitorio e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2017, le modalità di dispensazione dei medicinali prescritti su ricetta farmaceutica dematerializzata di cui sopra, non si applicano:

- a tutti i farmaci con piano terapeutico AIFA, al fine di assicurare alle Regioni l'esecuzione dei controlli finalizzati alla verifica che le ricette siano redatte nel rispetto delle condizioni indicate dal Piano terapeutico;

- a tutti i farmaci distribuiti attraverso modalità diverse dal regime convenzionale.

L'elenco dei farmaci esclusi è trasmesso telematicamente al Sistema Tessera Sanitaria dal Ministero della salute e dalle Regioni, secondo le specifiche tecniche che saranno pubblicate entro il 31 gennaio 2016 sul sito www.sistemats.it.

* * * * *

Si evidenzia, infine, che per le ricette farmaceutiche cartacee resta in vigore la vigente normativa sull'erogabilità delle prestazioni farmaceutiche sul territorio nazionale, di cui al DPR 8 luglio 1998, n. 371, che consente il prelievo dei medicinali da parte degli assistiti presso qualsiasi farmacia aperta al pubblico nell'ambito del territorio regionale.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(Sen. Andrea Mandelli)